

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI 2017/2022 (Art. 17 comma 3 dello Statuto Consortile)

In esecuzione della Delibera del Consiglio dei Delegati n. 2 del 20 febbraio 2017 è convocata l'Assemblea Generale dei consorziati per il giorno

23 aprile 2017,

al fine di procedere all'elezione dei 19 membri del nuovo Consiglio dei Delegati per il quinquennio 2017/2022, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto consortile.

Per consentire l'esercizio di voto sono istituiti 3 seggi elettorali ubicati presso la sede del Consorzio - Via Rolando n. 12 - Sassari,

LE VOTAZIONI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 7.00 E TERMINERANNO ALLE ORE 22.00.

(Art. 21 comma 6 dello Statuto Consortile)

Sassari, 20 febbraio 2017



F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Franco Moritto)

ESTRATTO DELLO STATUTO CONSORTILE

ART 5 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI	ART. 15 ELEZIONI CONSORTILI	ART. 16 DIRITTO AL VOTO
<p>1) L'Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto, in quanto obbligati al pagamento del contributo consortile ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2008, ed iscritti nel catasto del Consorzio.</p> <p>2) In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.</p> <p>3) La partecipazione all'Assemblea dei Consorziati consente l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo salvo quanto previsto in materia di ineleggibilità e decadenza dall'art. 24 della L.R. 6/2008.</p> <p>4) L'Assemblea dei Consorziati, convocata almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, elegge i componenti del Consiglio dei Delegati.</p>	<p>1) Ai fini delle elezioni dei componenti il Consiglio dei Delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;• nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati. <p>2) Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell'art 23 della L.R. 6/2008, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conseguente iscrizione nel primo o nel secondo elenco si applica quanto previsto dal D.Lgs n. 99/2004 e s.m.</p> <p>Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell'art. 23 della L.R. 6/2008, sempre ai fini dell'iscrizione nel primo o nel secondo elenco, la qualifica di coltivatore diretto, che deve essere posseduta dal rappresentante legale della società o dal rappresentante specificatamente delegato dal competente organo</p> <p>3) In ipotesi di comunione, al fine dell'iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo intestatario o colui al quale ai sensi del comma 4 dell'art 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata specifica delega abbia, ai sensi del citato D.Lgs, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.</p> <p>4) Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 6/2008, l'iscrizione nel primo elenco avviene qualora colui che fa parte dell'assemblea, in luogo del proprietario e con l'assenso di quest'ultimo, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.</p> <p>5) I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il Consiglio dei Delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il Consiglio dei Delegati.</p> <p>6) L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.</p> <p>7) Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.</p> <p>8) Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.</p> <p>9) I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.</p> <p>10) Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.</p> <p>11) Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del Consiglio dei Delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco. Se non sono presentate liste per entrambi gli elenchi sono eleggibili tutti i consorziati aventi diritto al voto.</p>	<p>1) Hanno diritto di voto gli iscritti nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 9 della L.R. 6/2008 e che godano dei diritti civili. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto. Il voto è segreto e deve essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2008.</p> <p>2) Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 e del comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono presentare gli atti comprovanti il loro diritto in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del presente Statuto. In ogni caso il Consorzio provvede, per quanto risultante dal catasto consortile e dagli ulteriori atti a sua disposizione, a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine dell'individuazione del legittimato ad esercitare il diritto di voto</p>